



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 334 del 20/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

106) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 CON DIFFIDA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRISPINO GABRIELE PER 12 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.113 SGS DEL 30/12/2025 (Gara: RIANO CALCIO – EUR DABLIU 7.0 del 21/12/2025 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Con delibera pubblicata il 30/12/2025 sul C.U. n.113 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, SGS, con riferimento alla gara RIANO CALCIO – EUR DABLIU 7.0 del 21/12/2025 – Campionato Under 15 Regionale, irrogava le seguenti sanzioni:

- ammenda di euro 800,00 con diffida alla società Riano Calcio, perché “[...] *propri sostenitori, nel corso della gara, ripetutamente, rivolgevano espressioni offensive, oltraggiose e denigratorie per motivi di sesso e condizione, nei confronti dell’arbitro di genere femminile. Alla richiesta di quest’ultima di far cessare questa situazione, non vi era alcun intervento consequenziale da parte dei tesserati della Società, che, al contrario, asserivano che le offese provenivano dai sostenitori della squadra avversaria. Sanzione determinata per attività giovanile Art. 28 c. 1 e c. 3 CGS [...]*”.

- squalifica a carico del calciatore Crispino Gabriele per 12 gare, perché “[...] *Espulso a fine gara per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro, proferiva espressioni gravemente offensive, minacciose e denigratorie per motivi di sesso e condizione fisica nei confronti dello stesso. Sanzione così determinata ai sensi. (Art. 28 c. 1 c. 2 CGS) [...]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, censurando la ricostruzione fattuale riportata nel referto arbitrale e deducendo, in ogni caso, l’eccessiva afflittività delle sanzioni

irrogate rispetto ai fatti effettivamente accaduti.

Segnatamente, la società sostiene che le presunte offese rivolte all'arbitro non provenissero dall'interno dell'impianto, ma da aree esterne al terreno di gioco; deduce, inoltre, che nel corso della gara non vi sarebbe stato alcun richiamo formale da parte dell'arbitro, né sospensioni o interruzioni per condotte del pubblico; contesta poi che i tesserati avessero attribuito le offese ai sostenitori avversari, come riportato nel referto arbitrale, e rileva come risulterebbe inverosimile che l'arbitro potesse identificare con certezza gli autori delle offese come sostenitori della squadra. In diritto, la società contesta l'applicazione dell'art. 28 CGS, sostenendo che difetterebbero l'identificazione degli autori delle frasi, la certezza del loro contenuto, la riconducibilità dei fatti all'ambiente societario e la prova di una responsabilità della reclamante, anche solo indiretta.

Chiede, pertanto, l'integrale annullamento dell'ammenda di euro 800,00 e della diffida o, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni in misura minima e proporzionata.

Con riferimento al calciatore Crispino Gabriele, la società deduce che lo stesso sarebbe stato espulso per doppia ammonizione per falli di gioco a circa venti minuti dalla fine della gara e che, una volta lasciato il campo, avrebbe cessato ogni partecipazione alla gara, laddove, invece, il referto gli attribuiva frasi gravemente offensive a fine partita, in un momento in cui, secondo la ricostruzione difensiva, egli non si trovava più sul terreno di gioco né nella struttura.

Ne sarebbe derivata, sempre secondo la reclamante, una contraddizione logico-temporale del referto. La società evidenziava inoltre che la sanzione di dodici giornate risulterebbe abnorme e sproporzionata rispetto alla sola condotta effettivamente accertata, vale a dire la doppia ammonizione per falli di gioco, chiedendo pertanto l'integrale annullamento della squalifica o, in subordine, la sua riconduzione al solo fatto certo della doppia ammonizione.

La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 22/01/2026, svoltasi con collegamento da remoto, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe e procedeva all'audizione della società reclamante, presenti il difensore di fiducia e i dirigenti Sigg.ri Pietro Marola e Massimiliano Santini, i quali si riporta all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento e rassegnando le scuse all'arbitro per l'accaduto, pur contestando il referto.

Al termine dell'audizione della società reclamante il Collegio dispone l'audizione dell'arbitro sospendendo ogni giudizio nel merito.

Alla successiva riunione del giorno 29/01/2026, svoltasi con collegamento da remoto, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe e procedeva all'audizione del direttore di gara, che L'arbitro conferma integralmente quanto già riportato nel referto.

Precisa che il calciatore Gabriele Crispino è stato espulso al 30' del secondo tempo per comportamento scorretto nei suoi confronti. Riferisce inoltre di aver udito, al termine della gara, dopo l'uscita delle squadre dal campo, una forte confusione e colpi alla porta in prossimità dello spogliatoio del Riano e che, avvicinatasi all'ingresso dello spogliatoio, avrebbe quindi visto Crispino uscire nudo dalla doccia, rivolgendole in quel momento le frasi riportate nel referto.

L'arbitro ribadisce poi che gli insulti del pubblico provenivano dalla tribuna e, quindi, da sostenitori o parenti dei calciatori del Riano. Aggiunge che, sul lato opposto alla tribuna, in corrispondenza di una collinetta con una panchina e una sedia, vi erano alcuni ragazzi che la insultavano e che aveva visto parlare con i calciatori del Riano tra il primo e il secondo tempo. Conclude, pertanto, confermando senza alcun dubbio che gli insulti provenivano da sostenitori o parenti del Riano Calcio e ribadisce integralmente quanto già verbalizzato.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto, ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata. Con riferimento alla posizione del calciatore Gabriele Crispino, il referto indica che lo stesso è stato espulso al 30' del secondo tempo per avere usato un linguaggio offensivo, ingiurioso o minaccioso. L'arbitro aggiunge che il giocatore, come un suo compagno, era già stato più volte richiamato per le medesime ragioni e riferisce che, al termine della gara, la confusione sarebbe proseguita negli spogliatoi, al punto da rendere necessario il suo intervento per calmare la situazione. In tale contesto, si legge che Crispino sarebbe uscito nudo dalla doccia continuando a insultarla con le espressioni quali "[...] *handicappata ma vaffanculo troia, ci ha fatto perdere, manderemo in contestazione la partita in direzione, scriveremo tutto* [...]".

Quanto al pubblico, il referto riferisce che i sostenitori della S.S.D. Riano Calcio avrebbero insultato l'arbitro per tutta la durata della gara con le espressioni testualmente riportate quali "[...]

deficiente, cogliona, handicappata, cambia mestiere, sembri un maschio troia, stupida, bastarda, merda, ridicola [...]. Nel referto l'arbitro precisa inoltre di avere richiamato i presenti affinché calmassero gli spalti, ricevendo però, secondo quanto verbalizzato, la risposta che quel pubblico non fosse riconducibile alla società e che la responsabilità fosse degli avversari, circostanza, tuttavia, esclusa recisamente dal direttore di gara.

Decisione

Ciò posto, osserva il Collegio quanto segue.

In via preliminare, la Corte è chiamata a scrutinare le censure con cui la reclamante contesta l'attendibilità del referto arbitrale e, per tale via, la stessa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione impugnata. Sul punto, deve ribadirsi che nel sistema della giustizia sportiva il referto dell'ufficiale di gara è assistito dalla fede privilegiata di cui all'art. 61 CGS e costituisce fonte primaria e qualificata di prova in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara e nelle sue immediate adiacenze. Tale efficacia probatoria può essere superata soltanto in presenza di elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a evidenziare profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, intrinseca contraddittorietà o evidente inattendibilità del narrato arbitrale (*ex multis*, CFA Sezioni Unite Decisione/0119/CFA-2023-2024; in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). Ne consegue che il referto non può essere posto in dubbio da una mera diversa prospettazione difensiva dei fatti, né da una lettura alternativa o minimizzante degli accadimenti, in assenza di concreti elementi di segno contrario dotati di adeguata consistenza probatoria. Nel caso di specie, ritiene il Collegio, tali vizi non ricorrono.

La descrizione dei fatti riportata nel referto arbitrale, invero, risulta lineare nei suoi passaggi essenziali e le successive precisazioni rese dall'arbitro in sede di audizione si pongono in piena continuità con quanto già verbalizzato, chiarendo ulteriormente la sequenza degli accadimenti senza introdurre elementi incompatibili con il contenuto originario del rapporto. Le deduzioni della società reclamante si risolvono, pertanto, in una ricostruzione alternativa dei fatti, priva tuttavia, di elementi oggettivi idonei a superare la valenza privilegiata del referto. Ne consegue che non possono trovare accoglimento le censure volte a contestare in radice la sussistenza dei fatti o la responsabilità dei reclamanti. Chiarita l'attendibilità del quadro fattuale, occorre procedere al relativo inquadramento giuridico.

Con riferimento alle espressioni risultanti dal referto arbitrale osserva il Decidente che; quanto ai sostenitori riconducibili alla società, il referto riporta le seguenti espressioni rivolte all'arbitro: "deficiente", "cogliona", "handicappata", "cambia mestiere", "sembri un maschio troia", "stupida", "bastarda", "merda", "ridicola". Tra queste, alcune integrano offese e ingiurie nei confronti dell'ufficiale di gara, mentre altre assumono una più marcata valenza discriminatoria, in quanto colpiscono la persona dell'arbitro per ragioni di sesso e condizione personale, segnatamente le espressioni "handicappata" e "sembri un maschio troia", cui si affiancano espressioni come "cogliona", in sé fortemente denigratorie e rivolte all'arbitro donna con connotazione legata al genere.

quanto al calciatore Crispino Gabriele, il referto gli attribuisce, al termine della gara, le espressioni "handicappata", "vaffanculo", "troia", oltre alla frase "ci ha fatto perdere, manderemo in contestazione la partita in direzione, scriveremo tutto". Anche in tal caso, la condotta presenta un contenuto in parte offensivo e irriguardoso, ma in parte chiaramente discriminatorio, con particolare riferimento alle espressioni "handicappata" e "troia", rivolte all'arbitro donna e connotate da un evidente contenuto denigratorio legato al genere. Ne consegue che, tanto con riguardo ai sostenitori quanto con riguardo al calciatore, il fatto accertato non si esaurisce nella mera offesa all'ufficiale di gara, ma presenta un contenuto discriminatorio che giustifica l'applicazione dell'art. 28 CGS.

Invero, le condotte in esame, considerate nella loro componente semplicemente offensiva e irriguardosa, verrebbero in rilievo anche ai sensi dell'art. 36 CGS, che disciplina le altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara. Tuttavia, nel caso in esame, la componente offensiva non

esaurisce il disvalore del fatto, che risulta qualificato in senso più grave proprio dalla sua valenza discriminatoria. Ne consegue che l'art. 36 CGS rileva soltanto quale parametro integrativo, utile a valorizzare la complessiva gravità delle frasi rivolte all'arbitro, ma non costituisce autonoma base sanzionatoria, dovendo la condotta essere attratta nell'alveo dell'art. 28 CGS, quale disposizione più specifica e più severa. Pertanto, tanto le frasi pronunciate dal calciatore Crispino Gabriele quanto quelle provenienti dai sostenitori riconducibili alla società risultano correttamente sussunte nella fattispecie di cui all'art. 28 CGS. Resta quindi confermata, in diritto, la responsabilità del tesserato e della società, non emergendo ragioni per discostarsi dalla qualificazione giuridica già operata dal Giudice Sportivo di primo grado. Ne deriva che il reclamo non può essere accolto nella parte in cui mira a contestare l'accertamento dei fatti, l'attendibilità del referto arbitrale e la relativa qualificazione giuridica.

L'intervento della Corte può riguardare, pertanto, soltanto la *dosimetria* delle sanzioni irrogate. Sotto tale profilo, deve richiamarsi il principio di *proporzionalità*, che impone di adeguare la sanzione alla gravità concreta del fatto, tenendo conto delle circostanze del caso, dell'eventuale presenza di precedenti specifici e della funzione non solo afflittiva, ma anche educativa e preventiva della risposta disciplinare, specialmente in ambito giovanile. Ciò posto, con riferimento al calciatore Crispino Gabriele, la Corte ritiene che la condotta accertata sia indubbiamente grave, sia per il contenuto delle espressioni rivolte all'ufficiale di gara, sia per la loro connotazione discriminatoria, sia per la protrazione del comportamento anche dopo l'espulsione. La sanzione irrogata in primo grado si colloca, dunque, correttamente nell'ambito applicativo dell'art. 28 CGS. Tuttavia, la misura di dodici gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo di prime cure appare, nel caso concreto, superiore a quanto strettamente necessario ai fini di una risposta sanzionatoria adeguata.

La Corte ritiene infatti che, ferma la conferma integrale della responsabilità e del relativo inquadramento normativo, la squalifica possa essere rideterminata nel minimo edittale di dieci gare. In tal senso assumono rilievo, esclusivamente sul piano della graduazione della sanzione, la giovane età del tesserato, il contesto dell'attività giovanile e l'assenza di elementi dai quali desumere una recidiva specifica per fatti analoghi. Tali circostanze non attenuano il disvalore della condotta, ma consentono di ritenere che il minimo previsto dall'art. 28 CGS sia, nel caso di specie, misura sufficiente, severa e proporzionata, non essendo necessario collocarsi al di sopra di tale soglia per soddisfare le finalità proprie della sanzione sportiva.

Analoga valutazione deve essere compiuta con riguardo alla società Riano Calcio. Anche in questo caso, la responsabilità resta integralmente confermata, atteso che le offese discriminatorie provenienti dai propri sostenitori e il mancato efficace intervento dei tesserati risultano provati e giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 28 CGS. Tuttavia, la misura dell'ammenda irrogata in primo grado può essere rimodulata in termini più proporzionati. Va, infatti, precisato che, con riguardo alle società dilettantistiche, la concreta determinazione dell'ammenda resta affidata alla valutazione del giudicante secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza alla fattispecie concreta. In tale prospettiva, la Corte ritiene congrua la riduzione dell'ammenda da euro 800,00 a euro 500,00, con conferma della diffida. A tale conclusione inducono l'assenza di elementi idonei a configurare una recidiva specifica e il comportamento processuale tenuto in sede di audizione, nel cui ambito sono state rivolte scuse all'arbitro ed è stata comunque riconosciuta, sia pure non integralmente, la verifica di espressioni offensive. In conclusione, il reclamo deve essere respinto nella parte in cui contesta l'attendibilità del referto.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00 con diffida e la squalifica a carico del calciatore Crispino Gabriele a 10 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

134) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATL. PLAY SELVA CANDIDA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANARIN JADE OWENN MAUR PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 22/01/2026

(Gara: ATL. PLAY SELVA CANDIDA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L. del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

Con delibera pubblicata il 22/01/2026 sul C.U. n.249 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ATL. PLAY SELVA CANDIDA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L. del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria**, irrogava la sanzione della squalifica per dieci gare a **MANARIN JADE OWENN MAUR** *perché* “[..] espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l’arbitro spintonandolo lievemente (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo contestando la ricostruzione fattuale prospettata nel referto arbitrale nonché deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione.

Invero, la reclamante sosteneva che, dopo la seconda ammonizione comminata al calciatore, si è determinata una situazione di concitazione agonistica, nella quale alcuni compagni di squadra si sono avvicinati per allontanare il giocatore dall’arbitro.

In tale frangente, il contatto fisico tra il calciatore e il direttore di gara – descritto nel referto come “lieve spintone” – sarebbe stato, secondo la reclamante, del tutto fortuito, privo di intenzionalità e non riconducibile ad una condotta violenta o intimidatoria verso l’ufficiale di gara, ma solo un movimento scomposto in una fase di allontanamento rapido dal terreno di gioco.

La reclamante richiama, inoltre, la condotta pregressa del calciatore e della stessa società, sottolineando come il calciatore non avesse precedenti disciplinari di particolare rilievo e non si fosse mai reso protagonista di comportamenti violenti o antisportivi, godendo di una reputazione di correttezza sul terreno di gioco. Parallelamente, la società evidenziava il proprio curriculum disciplinare, richiamando i risultati conseguiti nella Coppa Disciplina, a testimonianza di una consolidata cultura di lealtà sportiva e rispetto delle regole, che mal si sarebbe conciliato con l’ipotesi di un gesto volontariamente violento verso l’arbitro.

La reclamante ribadiva come il fatto non integrasse una condotta violenta ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ma, al più, una condotta irrispettosa o comunque di minor disvalore.

In subordine, la reclamante richiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS, valorizzando la natura fortuita e lieve del contatto, l’assenza di reiterazione di offese o minacce, il comportamento generalmente corretto del calciatore e la positiva storia disciplinare della società.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Camera di consiglio.

Alla riunione del 05 Febbraio 2026, la Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale dal quale risultava che il calciatore Manarin Jade Owenn Maur, al 41’ del 2° Tempo regolamentare aveva ricevuto una seconda ammonizione e, alla notifica dell’espulsione nei suoi confronti, il calciatore, nonostante più compagni di squadra avessero provato a fermarlo, si

era avvicinato al direttore di gara spingendolo “[..] *molto lievemente a due mani. Immediatamente dopo l'accaduto si allontanava [..]*”.

Decisione

Ciò posto, osserva il decidente come ai sensi dell'art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, costituendo fonte di prova privilegiata, salvo che ricorrano ipotesi di manifesta irragionevolezza o illogicità della ricostruzione ivi contenuta.

Ipotesi che, nella fattispecie, non si ritengono sussistenti.

Dalla ricostruzione operata dall'ufficiale di gara risulta, infatti, un contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro, contatto che – per come descritto – non può essere qualificato come meramente fortuito, ma esprime una condotta volontaria, seppur di contenuta intensità, posta in essere nei confronti dell'ufficiale di gara.

Tale condotta, rientra nella previsione dell'art. 36 CGS, lett. b), quale “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico” a tenore del quale per la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara concretantesi in un contatto fisico, è previsto un minimo edittale di 8 giornate di squalifica o a tempo determinato.

Così, invero, recita testualmente il c. 1 dell'art. 36 CGS:

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Tuttavia, il Collegio ritiene che la condotta contestata, consistita in una spinta molto lieve portata con entrambe le mani, seguita dall'immediato allontanamento del tesserato, si connota anche per il suo carattere subitaneo, circoscritto e privo di ulteriori conseguenze; Il referto arbitrale descrive, infatti, l'episodio nei termini di un contatto fisico arrecato “molto lievemente a due mani”, senza che emergano profili di particolare aggressività.

Per tali ragioni, il Collegio non ravvisa elementi idonei a giustificare un aggravamento della sanzione di due giornate rispetto al minimo edittale previsto dalla disposizione richiamata, pari a 8 gare di squalifica, apparendo, pertanto, eccessivo l'aumento applicato dal Giudice Sportivo di prime cure, determinato la sanzione finale di 10 gare di squalifica.

Tenuto conto, inoltre, del comportamento complessivamente tenuto dal tesserato e del suo profilo disciplinare, il Collegio ritiene equo ricondurre il trattamento sanzionatorio alla misura di 9 gare effettive corrispondente al minimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, aumentato della sola ulteriore giornata per la seconda espulsione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Manarin Jade Owenn Maur a 9 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

142) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ L.C. UNITED SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE CINTI FILIPPO FINO AL 27/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MINERVA BRAJAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.27 LND FR DEL 29/01/2026

(Gara: FRASSATI ANAGNI – L.C. UNITED SSDARL del 24/01/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

Con delibera pubblicata il 27/01/2026 sul C.U. n.27 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FRASSATI ANAGNI – L.C. UNITED SSDARL del 24/01/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone, irrogava le seguenti sanzioni:

-squalifica a carico del dirigente CINTI FILIPPO fino al 27/02/2026 *perché “[.] al termine della partita, dopo la consegna delle distinte, rivolgeva al Direttore di Gara frase irrispettosa seguita da espressione offensiva. (art. 36 C.G.S.) [.]”*.

-squalifica a carico del calciatore espulso a MINERVA BRAJAN PER 4 gare *perché “[.] al termine della partita, dopo che il Direttore di Gara era uscito dal terreno di gioco, gli rivolgeva ripetute frasi di tenore irrispettoso. (art. 36 C.G.S.) [.]”*.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo contestando sia la ricostruzione fattuale prospettata nel referto arbitrale, sia l'eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate.

In particolare, con riferimento alla posizione del dirigente Cinti, la reclamante rappresentava che l'episodio de quo sarebbe avvenuto al termine della gara, quando l'assistente era andato nello spogliatoio arbitrale per riprendere i documenti dei giocatori e di aver appreso solo in tale circostanza dell'espulsione del calciatore Minerva Brajan; in tale frangente, secondo la prospettazione difensiva, il dirigente si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti in ordine alla decisione assunta, senza proferire alcuna espressione offensiva nei confronti dell'arbitro.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica del Sig. Cinti.

In riferimento alla posizione del calciatore Minerva Brajan, la reclamante assumeva che la condotta dallo stesso tenuta, pur censurabile, sarebbe stata sanzionata in misura eccessivamente afflittiva. Secondo la ricostruzione fattuale svolta dalla società, il calciatore, al termine della partita, si sarebbe limitato a chiedere all'assistente arbitrale alcune delucidazioni in merito alle decisioni adottate nel corso della gara, senza porre in essere condotte idonee a cagionare danni a persone e/o cose.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica del Sig. Minerva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Camera di consiglio.

Alla riunione del giorno 10 Febbraio del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, che come noto, si configura quale fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS.

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta quanto segue:

Quanto alla posizione del dirigente Cinti, lo stesso, “[.] Dopo aver consegnato le distinte al dirigente l'assistente in questione dopo aver avuto la notizia dell'espulsione del n.12 mi insulta

dicendomi "Cambia mestiere sto coglione". Non ho crocettato la distinta in quanto già consegnata [...]"

Quanto alla posizione del calciatore Minerva, *"[...] Il calciatore in questione dopo che sono uscito dal terreno di gioco mi chiama dicendomi "Hai fatto schifo, fai pena, cambia mestiere non è proprio per te [...]"*

Decisione

Ciò posto, in via preliminare osserva il decidente come, con riferimento alla posizione del dirigente Sig. Cinti, il reclamo sia inammissibile, ai sensi dell'art. 137 c. 3 C.G.S.

Invero, l'articolo sopraindicato, prevede che non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, tra gli altri provvedimenti disciplinari ivi richiamati, la *"b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese"*.

Ne consegue che, rientrando la sanzione irrogata al dirigente Cinti – squalifica della durata di un mese – nel novero dei provvedimenti espressamente dichiarati non impugnabili dalla richiamata disposizione, il relativo gravame non può essere esaminato nel merito e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Con riferimento alla posizione del giocatore Minerva Brajan, la condotta posta in essere dallo stesso, già espulso, si è sviluppata in un unico contesto temporale e fattuale, immediatamente successivo alla conclusione dell'incontro, e può essere ragionevolmente letta alla luce dello stato di esasperazione agonistica conseguente all'andamento della partita.

L'episodio, invero, si esaurisce in una manifestazione verbale unitaria che, pur eccedendo i limiti del legittimo diritto di critica nei confronti dell'operato arbitrale, non risulta, tuttavia, connotata da espressioni ingiuriose in senso proprio, né da minacce o da qualsivoglia forma di violenza.

Ne consegue che la condotta, pur certamente irrispettosa e censurabile nei confronti del Direttore di gara, presenta un disvalore complessivamente più contenuto rispetto a fattispecie caratterizzate da aggressività verbale o intimidatoria più marcata, proprie delle condotte descritte nell'art. 36 CGS.

In tale prospettiva, la sanzione irrogata appare suscettibile di una lieve riduzione, da quattro a tre giornate di squalifica, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza della risposta disciplinare alla gravità dei fatti contestati.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del dirigente Cinti Filippo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Minerva Brajan a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

148) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FERRARO ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.258 LND DEL 28/01/2026

(Gara: ACADEMY LADISPOLI SRL – LONGARINA TSS 1944 ASD del 24/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con delibera pubblicata il 28/01/2026 sul C.U. n.258 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ACADEMY LADISPOLI SRL – LONGARINA TSS 1944 ASD del 24/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale**, irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ferraro Alessio per 5 gare perché *“[...] Espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare, assumeva comportamento minaccioso ed irrispettoso. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”*.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo contestato la ricostruzione fattuale prospettata dal direttore di gara nel referto arbitrale.

Secondo il reclamo, l'espulsione di Ferraro sarebbe stato il frutto di un errore di percezione da parte dell'arbitro e non la conseguenza di una condotta realmente minacciosa o offensiva, in un momento particolarmente delicato della gara, quando il punteggio era in parità e gli avversari si trovavano già in inferiorità numerica.

La reclamante assumeva che, in occasione di un fallo laterale inizialmente ritenuto a favore della Longarina e poi assegnato all'Academy Ladispoli, il calciatore, preso dalla stizza, avrebbe afferrato il pallone con le mani e lo avrebbe scagliato a terra, allontanandosi subito dopo.

A seguito di tale comportamento, l'arbitro lo avrebbe dapprima ammonito per proteste e, subito dopo averlo richiamato, espulso. Il giocatore, pur sorpreso dal provvedimento, non avrebbe contestato ulteriormente la decisione, ma si sarebbe limitato a lasciare il terreno di gioco dirigendosi mestamente verso gli spogliatoi, così da consentire la rapida ripresa della partita.

La reclamante sottolineava che la gestualità del calciatore, per quanto concitata, non fosse animata da alcuna volontà di minacciare o intimidire l'arbitro, ma rappresentasse esclusivamente una manifestazione di disappunto e frustrazione personale per aver lasciato la propria squadra in inferiorità numerica nei minuti finali.

A conferma dell'assenza di un atteggiamento aggressivo o ostile, la società evidenzia inoltre che, al termine dell'incontro, il giocatore si sarebbe persino complimentato con gli avversari negli spogliatoi.

In questa prospettiva, la società reclamante, deduceva che l'addebito mosso al calciatore derivi da un mero errore percettivo dell'arbitro, il quale, trovandosi a breve distanza dal giocatore appena espulso, avrebbe interpretato come rivolti alla propria persona gesti che in realtà costituivano soltanto un'espressione generica di disappunto.

Per l'effetto, la società richiedeva la rideterminazione della sanzione irrogata al calciatore in misura meno afflittiva.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 19 Febbraio del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe e procedeva all'audizione della società reclamante.

La società si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, evidenziando la circostanza per cui il calciatore Ferraro, in tre anni, non ha mai subito sanzioni particolarmente rilevanti, ma solo alcune ammonizioni e poco più.

Camera di consiglio.

La Corte, riunita in camera di consiglio, procedeva all'esame del referto arbitrale, dal quale emergeva una ricostruzione dei fatti profondamente diversa da quella prospettata nel reclamo. In particolare, il direttore di gara riferiva che, a seguito dell'ammonizione per proteste, il calciatore Ferraro gli rivolgeva l'espressione: "sei proprio un coglione arbitro, ritardato".

Il referto precisava altresì che, nel pronunciare tali parole, il calciatore si avvicinava all'arbitro sino a portarsi a circa venticinque centimetri dal suo volto e ne spostava con leggerezza l'avambraccio, mentre questi teneva in mano il cartellino rosso, senza che da tale gesto derivassero conseguenze fisiche.

Sempre secondo quanto attestato nel referto di gara, dopo l'espulsione, nell'atto di abbandonare il terreno di gioco, il calciatore sferrava inoltre un forte calcio alla ringhiera posta a bordo campo.

Decisione

Ciò posto, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Il referto arbitrale, infatti, costituisce, ai sensi dell'art. 61 CGS, fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti occorsi nel corso della gara e, nel caso di specie, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in esso attestato, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza e/o illogicità tali da incrinare l'attendibilità, evenienze che, nel caso in esame, non ricorrono.

Tantomeno tale valenza probatoria può ritenersi superata dalle mere allegazioni di segno contrario formulate dalla società reclamante, le quali, in assenza di specifici e concreti elementi idonei a infirmare il contenuto del referto, non possono prevalere sulle risultanze dell'atto ufficiale.

Osserva il Collegio che, alla luce di tale ricostruzione, la condotta contestata non può essere ricondotta a una mera manifestazione di stizza o di generico disappunto, come sostenuto dalla società reclamante.

Essa, al contrario, si connota per l'uso di espressioni gravemente ingiuriose, per un avvicinamento fisico marcatamente intimidatorio, per un contatto con l'ufficiale di gara, ancorché privo di conseguenze lesive, nonché per un'ulteriore manifestazione di impeto all'atto dell'uscita dal terreno di gioco.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo e reputa, altresì, congrua la sanzione irrogata rispetto alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

146) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 900,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.258 LND DEL 28/01/2026
(Gara: RIANO CALCIO – LUISS S.S.D. A R.L. del 25/01/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con reclamo ritualmente proposto la società SSD Riano Calcio impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel C.U. n. 258 del 28.01.2026 del CR Lazio, con il quale veniva irrogata alla predetta società l'ammenda di euro 900,00 in relazione alla gara Riano Calcio - LUISS disputata in data 25.01.2026, Campionato di Promozione. Il provvedimento traeva origine da quanto riportato nel referto arbitrale, dal quale emergeva che sostenitori della società ospitante, nel corso dell'incontro e in più occasioni, rivolgevano nei confronti di un calciatore della squadra avversaria espressioni di carattere discriminatorio per ragioni razziali, nonché ulteriori frasi offensive e minacciose. Il Giudice determinava la sanzione pecuniaria anche tenendo conto della recidiva della società nel corso della medesima stagione sportiva. Con l'atto di reclamo la società istante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata, sostenendo che nel corso della gara si sarebbero verificati episodi di intemperanza provenienti da entrambe le tifoserie e che talune espressioni offensive sarebbero state rivolte anche ai propri calciatori. Rappresentava inoltre che i dirigenti della società si sarebbero attivati per invitare i presenti a mantenere un comportamento corretto e che, pertanto, l'ammenda inflitta sarebbe eccessivamente gravosa rispetto alla reale portata dei fatti. La società chiedeva altresì l'audizione di un proprio dirigente.

Il reclamo non merita accoglimento.

Occorre preliminarmente ribadire che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il referto arbitrale e gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti verificatisi nel corso dell'incontro, potendo essere superati soltanto da elementi di segno contrario dotati di particolare forza dimostrativa, tali da incrinare la attendibilità intrinseca. Nel caso di specie, dagli atti ufficiali emerge in modo chiaro e circostanziato che alcuni sostenitori riconducibili alla società Riano Calcio, nel corso della gara e in più frangenti della stessa, rivolgevano verso un calciatore della squadra avversaria espressioni dal contenuto discriminatorio di natura razziale, oltre a frasi offensive e minacciose. Tali comportamenti risultano puntualmente descritti e collocati temporalmente nel corso dell'incontro, sicché non vi è ragione di dubitare della attendibilità della ricostruzione operata dall'ufficiale di gara. Le argomentazioni difensive prospettate dalla società reclamante si risolvono, sostanzialmente, in una diversa lettura degli accadimenti e nell'affermazione della presenza di comportamenti analoghi da parte della tifoseria avversaria. Tuttavia tali deduzioni, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti ufficiali, non risultano comunque idonee ad incidere sulla responsabilità della società per le condotte poste in essere dai propri sostenitori. Come noto, infatti, la responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori ha natura oggettiva e prescinde dalla dimostrazione di una specifica colpa organizzativa, essendo sufficiente la riconducibilità delle condotte al pubblico identificabile con la compagine societaria. Ne consegue che eventuali comportamenti di soggetti appartenenti alla tifoseria avversaria, quand'anche verificatisi, non sarebbero comunque idonei ad escludere o attenuare la responsabilità disciplinare della società reclamante. Parimenti irrilevante appare la dedotta circostanza secondo cui dirigenti della società avrebbero invitato i presenti a moderare i toni. Pur trattandosi di iniziative apprezzabili sotto il profilo comportamentale, le stesse non risultano tali da neutralizzare o ridimensionare la gravità delle condotte poste in essere, soprattutto in considerazione della natura discriminatoria delle espressioni riportate negli atti ufficiali. Quanto

alla misura della sanzione, la stessa appare pienamente conforme ai criteri di proporzionalità e gradualità previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, tenuto conto sia della reiterazione delle condotte nel corso della gara sia della circostanza, espressamente richiamata dal Giudice Sportivo, della recidiva disciplinare della società nel corso della stagione sportiva, elemento che legittimamente incide sull'entità dell'ammenda irrogata. Alla luce di quanto sopra esposto, le doglianze formulate dalla società reclamante non risultano supportate da elementi idonei a superare la valenza probatoria degli atti ufficiali né a dimostrare l'eccessività della sanzione inflitta. Pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

168) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CYNTHIA 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAROCCI FLAVIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.76 LND DEL 12/02/2026
(Gara: CYNTHIA 1920 – F.C. GRIFONE SOCCER del 07/02/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con rituale reclamo, l'Associazione Sportiva dilettantistica Cynthia 1920, impugnava la sanzione della squalifica di 8 gare a carico del proprio calciatore Flavio Carocci, comminata in occasione della gara svoltasi il giorno 7 febbraio 2026 tra A.S.D. Cynthia 1920 e la F.C. Grifone Soccer, chiedendone la riduzione della sanzione, in quanto il comportamento del tesserato, benché espulso dal campo per aver spintonato il direttore di gara rivolgendogli frasi offensive, poteva essere considerato riconducibile a quanto disposto dall'art. 36, lett. a) del C.G.S., anziché dell'art. 36, lett. b) C.G.S.. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 CGS prescrive che *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e che nel referto arbitrale risulta descritta la condotta del tesserato della reclamante. Il calciatore Flavio Carocci dopo la prima ammonizione delle due ricevute, spintonava il Direttore di Gara e gli rivolgeva frasi offensive. La Corte osserva che l'art 36 co.1 lett. b) CGS prevede la sanzione minima di 8 gare per fattispecie analoghe. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato, la quale risulta congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che la stessa rappresenta il minimo edittale per i fatti accaduti. Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

170) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INFERNETTO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASTORI FEDERICO FINO AL 15/05/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE URZIA CRISTIAN PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORETTI LEONARDO FINO AL 27/03/2026 E A CARICO DEI CALCIATORI BOTTA LEONARDO, CARLESCHI GABRIELE E VANINETTI GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 13/02/2026
(Gara: INFERNETTO CALCIO – REAL APRILIA del 31/01/2026 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Infernetto Calcio impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 284 del 13.02.2026 del Comitato Regionale Lazio - L.N.D., relativo alla gara Infernetto Calcio - Real Aprilia disputata in data 31.01.2026 e valevole per il Campionato Regionale Under 18.

Con la decisione impugnata venivano irrogate, tra le altre, la squalifica per quattro gare effettive a carico dell'allenatore Urzia Cristian, nonché la squalifica per quattro gare effettive a carico dei calciatori Botta Leonardo, Carleschi Gabriele e Vaninetti Gabriele, espulsi nel corso della gara per aver assunto condotte gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'ufficiale di gara.

La società reclamante contestava la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che i propri tesserati avrebbero rivolto all'arbitro mere espressioni di protesta o di dissenso prive di carattere minaccioso e comunque non tali da giustificare le sanzioni irrogate.

In particolare veniva dedotto che le frasi pronunciate dai calciatori sarebbero state inserite nel contesto di una situazione di concitazione determinatasi nel corso della gara e che i giocatori interessati, sino a quel momento, non avevano mai tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti nel corso della stagione.

Veniva pertanto richiesta una rivalutazione dei fatti con conseguente riduzione delle sanzioni disciplinari applicate.

In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il reclamo nella parte relativa alla squalifica irrogata all'allenatore Urzia Cristian.

Ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale i provvedimenti disciplinari concernenti la squalifica dei tecnici di durata non superiore ad un mese, trattandosi di sanzioni sottratte alla cognizione di questo Organo di giustizia sportiva.

Nel caso di specie il Giudice Sportivo ha inflitto all'allenatore Urzia Cristian la squalifica per quattro gare effettive, in relazione alla condotta tenuta nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro.

La società reclamante, nel proprio atto di gravame, ha sostenuto che il tecnico si sarebbe limitato ad accompagnare l'arbitro verso lo spogliatoio, contestando la conduzione della gara con espressioni che, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbero essere ricondotte ad una mera forma di protesta e non ad una condotta aggressiva o minacciosa.

Tuttavia, indipendentemente dal merito delle deduzioni difensive, deve rilevarsi che la sanzione irrogata rientra nel limite temporale previsto dalla citata disposizione normativa.

La squalifica per quattro gare effettive, infatti, avuto riguardo all'ordinaria cadenza settimanale delle gare del campionato di riferimento, deve ritenersi temporalmente contenuta entro il limite di un mese, con la conseguenza che il relativo provvedimento disciplinare risulta sottratto alla possibilità di impugnazione dinanzi a questa Corte.

Ne consegue che il reclamo, nella parte concernente la posizione dell'allenatore Urzia Cristian, non può essere esaminato nel merito, essendo preclusa alla Corte ogni valutazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla proporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Diversamente deve essere valutato il reclamo con riguardo alle squalifiche inflitte ai calciatori Botta Leonardo e Vaninetti Gabriele.

Come noto, nell'ordinamento sportivo il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara e può essere superato soltanto da elementi di segno

contrario dotati di particolare efficacia dimostrativa.

Nel caso di specie il direttore di gara ha riferito che i suddetti calciatori rivolgevano nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose, circostanza che determinava il provvedimento di espulsione e la successiva irrogazione della sanzione disciplinare da parte del Giudice Sportivo. Pur non potendosi mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dall'ufficiale di gara, dall'esame complessivo degli atti emerge come le condotte poste in essere dai predetti calciatori si siano manifestate in un contesto di particolare concitazione verificatosi nelle fasi conclusive dell'incontro, in una situazione di tensione generatasi a seguito degli episodi che avevano condotto all'interruzione della gara.

In tale contesto, pur rimanendo censurabile il comportamento tenuto dai tesserati nei confronti del direttore di gara, la Corte ritiene che la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo possa essere parzialmente rideterminata, risultando più adeguata e proporzionata, in relazione alla concreta gravità delle condotte accertate, la squalifica per tre gare effettive.

Deve invece essere confermata nel resto la decisione impugnata, non emergendo ulteriori elementi idonei a giustificare una diversa valutazione dei fatti o una ulteriore riduzione delle sanzioni disciplinari.

Visto tutto ciò, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Urzia Cristian, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Botta Leonardo e Vaninetti Gabriele a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

172) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BELMONTE CASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PICILLO PASQUALE FINO AL 08/05/2026 E A CARICO DEL DIRIGENTE FORLETTA FABRIZIO GIULIA FINO AL 09/04/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PERILLI FRANCO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RONCONE ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 11/02/2026

(Gara: BELMONTE CASTELLO – CITTA DI CEPRANO CALCIO del 08/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con rituale reclamo, l'Associazione Sportiva dilettantistica Belmonte Castello, impugnava le seguenti sanzioni:

- inibizione fino al 8 maggio 2026 a carico del proprio dirigente Pasquale Picillo;
- inibizione sino al 9 aprile 2026 a carico del proprio massaggiatore Fabrizio Giulia Forletta;
- squalifica per tre gare effettive a carico del proprio allenatore Franco Perilli;
- squalifica per quattro gare effettive a carico del proprio calciatore Alessandro Ronconi.

Chiedeva, nel suo scritto, la riduzione delle sanzioni, in quanto i comportamenti dei tesserati, benché espulsi, non sono congrui ai fatti realmente accaduti.

Preliminarmente questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla squalifica a carico del proprio allenatore, per violazione dell'art.137 comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per i dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, essendo gli stessi definitivi.

La controversia trae origine dalla gara tra A.S.D. Belmonte Castello contro A.S.D. Città di Ceprano Calcio del 8/02/2026 (campionato promozione); in virtù del principio della ragione più liquida, secondo il quale una domanda o un ricorso possono essere respinti o accolti sulla base della

soluzione di una questione assorbente e di più rapido ed agevole scrutinio, pur se logicamente subordinata, la Corte ritiene che sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dagli atti il reclamo è inammissibile, per la violazione delle norme che prevedono il limite temporale di un mese di inibizione per l'applicazione delle stesse.

Altresì, per le rimanenti decisioni impugnate, questa Corte rileva che, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Fermo quanto sopra, non vi è alcun dubbio che le frasi proferite dai tesserati siano ingiuriose e irriguardose nei confronti del direttore di gara.

Ad avviso di questa Corte, la qualificazione Giuridica attribuita dal Giudice Sportivo alla condotta posta in essere dai tesserati, risulta corretta.

Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Perilli Franco, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

144) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORBELLAMONACA FIDELIS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCELLI FRANCESCO FINO AL 31/01/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 23/01/2026

(Gara: TORBELLAMONACA FIDELIS – UNDICI CALCIO del 18/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 251 del 23.01.2026 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Torbellamonaca Fidelis – Undici Calcio del 18.01.2026, irrogava la sanzione della squalifica fino al 31.01.2028 al calciatore Marcelli Francesco perché “[...], a causa di atto di violenza verbale e fisica, concretizzatosi in una gomitata volontaria al corpo dell’Arbitro, di media entità, che lo portava a sbattere contro un muretto del sottopassaggio verso gli spogliatoi (art. 35 c.1 e 5 c.1 e 2 CGS) “[...]”.

Il provvedimento veniva adottato preso atto che, con precedente Comunicato Ufficiale n. 249 del 22.01.2026, era stata inizialmente irrogata la squalifica sino alla medesima data al calciatore Valentino Ferdinando, capitano della squadra locale, ai sensi dell’art. 5, comma 1e 2, CGS. Successivamente, a seguito della dichiarazione di responsabilità resa dal calciatore Marcelli Francesco, il Giudice Sportivo disponeva la revoca della sanzione a carico del capitano e l’applicazione della medesima in capo al Marcelli.

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Torbellamonaca Fidelis contestava la decisione del Giudice Sportivo deducendo l’insussistenza della violazione disciplinare di cui all’art. 35 CGS co. 1 e la ricostruzione dei fatti così come riportati nel referto arbitrale.

La società reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della squalifica irrogata al calciatore e, in subordine, la riqualficazione della condotta ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, con applicazione della sanzione nella misura ridotta della metà per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli art. 13 lett. e CGS.

A sostegno delle proprie doglianze la reclamante evidenziava che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico del calciatore Marcelli Francesco con il Direttore di gara e che, in ogni caso, lo stesso arbitro avrebbe escluso la sussistenza di conseguenze lesive derivanti dall’episodio, e della violenza, deducendo altresì la sproporzione della sanzione rispetto alla reale entità della condotta contestata.

Alla riunione del 05.03.2026 la Corte Sportiva di Appello Territoriale procedeva all’audizione del direttore di gara, il quale confermava integralmente quanto riportato nel referto e nel relativo supplemento. In particolare, l’arbitro precisava in tale sede che il calciatore, al termine della gara e nel rientrare negli spogliatoi, lo aveva insultato con le espressioni già indicate nel referto e gli aveva volontariamente sferrato una gomitata, che pur non essendo stata particolarmente violenta, veniva comunque data “con decisa intenzione”, determinando di conseguenza l’urto contro il muretto del sottopassaggio che portava agli spogliatoi, senza tuttavia determinare dolore o altre conseguenze fisiche allo stesso.

Nella medesima seduta venivano altresì sentiti il rappresentante della società reclamante ed il calciatore Francesco Marcelli, i quali si riportavano integralmente ai motivi di reclamo chiedendone l’accoglimento e la conseguente riduzione della sanzione irrogata in primo grado.

La Corte, esaminati gli atti ufficiali e le dichiarazioni rese in sede di audizione, ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara debba ritenersi attendibile.

Il referto arbitrale, infatti, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, costituisce piena prova e così il supplemento richiesto dal Giudice Sportivo, dei fatti ivi riportati e trova nel caso di specie ulteriore conferma nelle precisazioni fornite dall'arbitro nel corso dell'audizione.

Deve pertanto ritenersi provato che il calciatore abbia posto in essere un gesto volontario nei confronti del direttore di gara, connotato da una condotta intenzionale e consapevole, idonea e diretta – per le modalità con cui è stata realizzata – a ledere l'integrità fisica dell'ufficiale di gara, sebbene nel caso concreto non abbia prodotto conseguenze lesive e non sia stata caratterizzata da particolare intensità aggressiva.

Tale comportamento integra pertanto la fattispecie disciplinare prevista dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò nondimeno, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulti eccessivamente afflittiva rispetto alle concrete modalità del fatto accertato.

Dalle stesse dichiarazioni rese dal direttore di gara emerge infatti che il gesto, pur volontario, non è stato caratterizzato da particolare violenza e non ha determinato alcuna conseguenza lesiva.

Deve inoltre essere valorizzata la dichiarazione di responsabilità resa dal calciatore Marcelli, circostanza che ha consentito di individuare l'effettivo autore della condotta e che può essere apprezzata quale elemento attenuante ai sensi dell'art. 13 CGS.

Alla luce delle suesposte considerazioni, valutata la concreta offensività della condotta e avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Marcelli Francesco al 30/09/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

183) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORANO CALCIO 2020, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCAROZZI MIRKO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.40 SGS DEL 29/01/2026 (Gara: FORANO CALCIO 2020 – CITTA DI FIANO A.S.D. del 24/01/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

La società ASD Forano Calcio 2020 propone reclamo avverso il provvedimento di ammenda di euro 200,00 e di squalifica a carico del calciatore Piccarozzi Mirko per 8 gare, adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rieti con C.U. n.40 SGS del 29/01/2026 (Gara: FORANO CALCIO 2020 – CITTA DI FIANO A.S.D. del 24/01/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti).

Lamenta la reclamante che l'erronea decisione dell'arbitro di decretare la fine anticipata della gara dimostra di per sé l'inattendibilità sia della ricostruzione oggettiva dei fatti sia della loro valutazione, essendosi la propria tifoseria limitata a banali schermaglie verbali con quella opposta, di talché non sussiste responsabilità oggettiva della società e l'ammenda risulta ingiusta e/o comunque sproporzionata.

In ordine poi alla posizione del Piccarozzi, la reclamante lamenta che il proprio tesserato si è limitato a protestare contro la (erronea) decisione di fischiare la fine della gara e che il comportamento del giocatore, maturato peraltro in un contesto di tensione agonistica, in ogni caso *“non era minaccioso, intimidatorio o violento, sia sotto il profilo verbale che fisico”*. (cfr. reclamo)

Letto il referto arbitrale, che, come noto, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo è infondato.

Il direttore di gara riferisce che la zuffa ha avuto origine dal comportamento dei tifosi del Forano Calcio che prima *“cercavano lo scontro con la tifoseria ospite”* e successivamente inveivano contro dirigenti e calciatori del Città di Fiano *“tentando anche il contatto fisico”* (cfr. referto).

La sanzione dell'ammenda è pertanto corretta.

Per quanto riguarda invece il Piccarozzi, la sanzione è, alla luce dei comportamenti riportati in referto, congrua e correttamente comminata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b) CGS, giacché si è concretizzata anche in un contatto fisico (*“appoggia un braccio sul direttore di gara e lo spinge usando un linguaggio offensivo”*).

Per il motivi sopra esposti, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

184) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANNOZZO GINO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 SGS DEL 19/02/2026

(Gara: MONTE SAN BIAGIO – HERMADA del 15/02/2026 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

La società FCD Monte San Biagio proponeva reclamo avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Pannozzo Gino per 8 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.153 SGS del 19/02/2026 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – HERMADA del 15/02/2026 – Campionato Under 15 Regionale).

Esponendo la reclamante che il giocatore Pannozzo, in un impeto di rabbia e delusione per una decisione arbitrale, protestava vivacemente senza mai però giungere ad un vero e proprio “contatto fisico” con il direttore di gara e che anche la borraccia lanciata, peraltro non diretta all'arbitro vista la distanza, comunque non colpiva quest'ultimo.

Riteneva pertanto non applicabile nella fattispecie l'art. 36 comma 1 lettera b) del C.G.S. e chiedeva la revisione/riduzione della sanzione inflitta.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, costituisce prova privilegiata, il reclamo è infondato.

I fatti così come refertati sono fuori discussione.

L'argomentazione della reclamante fondata sulla circostanza che sia stato messo in atto un “tentativo di colpire” ma che il fatto non si sia consumato è irrilevante, poiché il “contatto fisico” di cui all'art. 36 comma 1 lettera b) si concretizza sia nell'atto di colpire sia nel tentativo di colpire, visto che per l'ordinamento sportivo entrambe le fattispecie sono punibili alla stessa stregua (cfr. anche art. 12 del Regolamento del Calcio per il quale è punibile come fallo e comportamento antisportivo “*colpire o tentare di colpire*”).

Per i motivi sopra esposti, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

195) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ 1928 VETRALLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINELLI MARCO MATTIA PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE SABBATINI ALESSANDRO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 LND DEL 27/02/2026

(Gara: MONTEFIASCONE – 1928 VETRALLA del 25/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

La società ASD 1928 Vetralla con il presente ricorso propone appello avverso le squalifiche inflitte ai calciatori indicati in epigrafe con il comunicato ufficiale n.302 del 27 Febbraio 2026.

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione per due gare inflitta al calciatore Sebastiani Alessandro in quanto non si è verificato alcun contatto fisico di natura particolare tra il proprio tesserato ed il calciatore avversario.

Per quanto attiene la richiesta di riduzione della sanzione per quattro gare inflitte al calciatore Pasquinelli Marco Mattia la reclamante pone in evidenza la correttezza delle espressioni del predetto atleta precisando tuttavia chi non ha avuto alcun comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Alla luce di quanto sopra la ASD 1928 Vetralla chiede la riduzione ad una gara per il calciatore

Sebastiani Alessandro e la riduzione a due gare per la squalifica del calciatore Pasquinelli Marco Mattia.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale come già riportato nel precedente comunicato ufficiale del 13 Febbraio 2026 ribadisce che i reclami avverso le squalifiche fino a due gare non sono impugnabili in alcuna sede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 137 comma 3 del CGS.

Ciò detto, invece, per quanto attiene la richiesta di riduzione della sanzione a carico del calciatore Pasquinelli Marco Mattia, il rapporto dell'arbitro evidenzia che il calciatore in argomento dalla panchina protestava più volte, ingiuriando con un'offesa l'arbitro e all'atto dell'espulsione pronunciava una bestemmia e ripetute espressioni offensive nei confronti dell'arbitro stesso, e all'atto della richiesta del direttore di gara di mostrargli il numero di maglia assumeva resistenza nell'accettare la richiesta continuando ad avere comportamento offensivo anche a fine gara.

Questo organo di disciplina sportiva alla luce di quanto sopra, ritiene che non siano da prendere in considerazione le lamentele della ricorrente e che pertanto la sanzione a carico del calciatore Pasquinelli Marco Mattia sia del tutto congrua. In relazione al contenuto dell'articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce detta sanzione per i comportamenti come quelli in esame.

Conseguentemente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Sabbatini Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

196) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. SASSACCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DE SANTIS GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 LND DEL 26/02/2026

(Gara: REAL TOLFA 2004 – F.C. SASSACCI del 22/02/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Visto il reclamo presentato dalla società F.C. Sassacci;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

209) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026
(Gara: REAL VIS ARTENA – ACUL CECCANO OMNIA del 04/03/2026 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 327 del 17/03/2026

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 320 del 12.03.2026, il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara Real Vis Artena – Acul Ceccano Omnia Calcio del 04.03.2026, deliberava in merito al ricorso fatto pervenire dalla società Real Vis Artena, con il quale quest'ultima deduceva che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto : *“ sulla distinta della gara, la società Acul Ceccano Omnia calcio ha inserito con il n. 9 il calciatore Savo Pierpaolo, nato il 23.02.2012, il quale non avrebbe avuto neppure titolo a partecipare alla gara non avendo l'età minima regolamentare. In realtà chi ha preso parte alla gara è il calciatore Savo Lucas Fabio, nato il 23.06.2001, sostituito poi al 19' del II tempo. Entrambi i calciatori sono comunque regolarmente tesserati per la società Acul Ceccano omnia. Per quanto sopra descritto si chiede la sanzione della perdita della gara a tavolino per utilizzo di un calciatore non iscritto in distinta e la conseguente esclusione della società Acul Ceccano Omnia dalla prosecuzione della manifestazione”*.

Il Giudice di prime cure, all'esito dell'esame del reclamo, delle memorie difensive della società Acul Ceccano Omnia Calcio e di quanto emerso dal supplemento di referto del Direttore di gara, rilevava che il riconoscimento dei calciatori, effettuato dal direttore di gara, costituisce adempimento fondamentale da eseguirsi con la massima attenzione ed accuratezza, circostanza che, nel caso di specie, è venuta meno.

Riteneva, pertanto, la fattispecie riconducibile, tenuto conto del dettato dell'art. 71, comma 1, delle NOIF, integrato da quanto previsto dall'art. 10, comma 5, lett. c), del CGS, ad una situazione *“che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione”*, deliberando conseguentemente l'accoglimento del ricorso proposto dalla società Real Vis Artena e ordinando la ripetizione della gara.

Con il medesimo provvedimento, irrogava altresì l'ammenda di € 100,00 a carico della società Acul Ceccano Omnia Calcio, nonché l'inibizione nei confronti del dirigente della medesima società.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo reclamo la società Real Vis Artena, deducendo l'erronea applicazione della normativa di riferimento ed in particolare la violazione dell'art. 61 delle NOIF e dell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

La reclamante sosteneva che la responsabilità in ordine alla corretta compilazione della distinta di gara graverebbe esclusivamente sulla società, con la conseguenza che l'utilizzo di un calciatore non indicato in distinta, ancorché regolarmente tesserato, dovrebbe comportare la sanzione della perdita della gara e non già la sua ripetizione.

Evidenziava, inoltre, che nel caso di specie il calciatore effettivamente impiegato (Savo Lucas Fabio, nato il 23.06.2001) era soggetto diverso da quello indicato (Savo Pierpaolo), sicché si sarebbe in presenza di una violazione regolamentare imputabile alla società Acul Ceccano Omnia. Alla riunione del 17.03.2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe.

Nella medesima seduta venivano sentiti l'Avv. Alessandro Marescotti, in rappresentanza della società Real Vis Artena, nonché un dirigente rappresentante della medesima società, i quali si riportavano integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per il loro accoglimento.

All'esito dell'esame degli atti e delle deduzioni svolte, la Corte ritiene che il reclamo non possa

trovare accoglimento.

Invero, la doglianza della società reclamante si fonda sull'assunto secondo cui l'erronea indicazione, nella distinta di gara, del nominativo del calciatore n. 9, Savo Pierpaolo, integrerebbe l'ipotesi di impiego di calciatore non iscritto in distinta, con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Dagli atti di gara, emerge infatti che il calciatore effettivamente impiegato dalla società Acul Ceccano Omnia è stato il sig. Savo Lucas Fabio, nato il 23.06.2001, soggetto regolarmente tesserato e in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara.

Risulta altresì accertato che, pur essendo stato indicato in distinta il nominativo del diverso calciatore Savo Pierpaolo, nato il 23.02.2012, la documentazione di identità allegata e trascritta in distinta e utilizzata in sede di riconoscimento corrispondeva, in realtà, al calciatore effettivamente sceso in campo, ossia Savo Lucas Fabio.

La difformità riscontrata deve pertanto essere qualificata come "*errore materiale*" nella compilazione della distinta, non incidente sull'effettiva individuazione del calciatore partecipante alla gara, la cui identità risultava comunque verificabile attraverso il documento esibito.

Ne consegue che la fattispecie in esame non è riconducibile all'ipotesi, disciplinata dall'art. 10, comma 6, CGS, dell'impiego di calciatore non iscritto in distinta, la quale presuppone la totale assenza dell'indicazione del soggetto ovvero l'impossibilità di identificarlo attraverso gli atti ufficiali. Parimenti, deve escludersi che l'irregolarità riscontrata abbia inciso sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), CGS.

La gara si è infatti svolta con la partecipazione di un calciatore legittimato, regolarmente tesserato e munito dei requisiti richiesti, senza che la difformità formale riscontrata abbia determinato alcuna alterazione della par condicio o delle condizioni di gara.

Quanto alla condotta del direttore di gara, è indubbio che lo stesso avrebbe dovuto rilevare la difformità tra nominativo indicato in distinta e documento di identità esibito, provvedendo a richiedere la necessaria rettifica prima dell'inizio della gara, in conformità ai compiti di controllo allo stesso demandati.

Tuttavia, l'omissione riscontrata deve essere qualificata quale **errore scusabile**, non idoneo, nel caso concreto, a determinare effetti invalidanti sull'esito dell'incontro.

Deve, altresì, rilevarsi che eventuali valutazioni in ordine alla conferma del risultato conseguito sul campo, quale conseguenza dell'errore arbitrale, presupporrebbero una specifica domanda in tal senso da parte della società interessata in questo caso della Ceccano Omnia Calcio, proposte con apposito reclamo, e non inserite nelle memorie difensive relative al reclamo presentato dalla società Real Vis Ardena.

In difetto di un autonomo reclamo volto a tale risultato, la Corte non può pronunciarsi, dovendo limitare il proprio sindacato alle richieste formulate dalla società reclamante Real Vis Ardena.

Orbene, nel caso di specie, la Real Vis Ardena ha chiesto l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società avversaria, domanda che, per le ragioni sopra esposte, non può essere accolta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il reclamo deve essere respinto, risultando corretta, seppur per diverse motivazioni, la decisione impugnata.

Per tutto quanto sopra la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

210) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACUL CECCANO OMNIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026
(Gara: REAL VIS ARTENA – ACUL CECCANO OMNIA del 04/03/2026 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 327 del 17/03/2026

Visto il preannuncio di reclamo proposto dalla società Acul Ceccano Omnia; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31/07/2025 "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2025/2026)", poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo il cui termine "è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione". Nel caso specifico difatti, la società Acul Ceccano Omnia trasmetteva il preannuncio di reclamo alle ore 12:16 di venerdì 13 marzo 2026, pertanto oltre il termine previsto. Preso atto di tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31/07/2025.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato